



REGOLAMENTO GENERALE Approvato dall'Assemblea Generale dei soci in data 09/02/2012

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

1. L'accesso alle sedi è riservato ai Soci, ai familiari come previsto all'art. 6 dello Statuto, agli invitati purché accompagnati da un Socio.
2. Per accedere in tutte le strutture e sedi del Circolo, i soci sono obbligati a ritirare presso la Segreteria del Circolo, per sé e per i propri familiari, la tessera di associazione che dovrà essere esibita ogni qualvolta fosse richiesta.

ARTICOLO 2

1. La conservazione dei locali sociali, l'igiene e il decoro degli stessi sono affidati all'educazione, disciplina, attaccamento al Circolo e al reciproco sentimento di rispetto di tutti i Soci e delle persone che, in accordo al presente Regolamento, frequentano la sede.

ARTICOLO 3

1. Il Socio che in qualsiasi modo arrechi un danno ai beni mobili e immobili del Circolo, è tenuto alla completa e immediata rifusione del medesimo, fermo restando impregiudicato ogni provvedimento disciplinare nei suoi confronti nei casi di particolare gravità e volontarietà.
2. Il Socio è responsabile anche di eventuali danni provocati dai propri familiari, dagli ospiti e dai minorenni da lui introdotti nelle aree sociali.

ARTICOLO 4

1. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per oggetti mancanti o scambiati né per danneggiamenti o perdite conseguenti cause di forza maggiore (maltempo, incendio, ecc.).
2. I Soci devono farsi diligenti custodi delle proprie cose.

ARTICOLO 5

1. Per ragioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi, e da quelle concernenti il rilascio delle Concessioni Demaniali e a quant'altro in materia, si fa assoluto divieto di fare lavori o assumere comportamenti che possano contravvenire alle disposizioni dettate dalle suddette normative.

ARTICOLO 6

1. **Il canone sociale e il canone d'ormeggio devono essere pagati anticipatamente entro il 31 gennaio, fatti salvi eventuali conguagli determinati con l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno di riferimento, ovvero entro date diverse stabilite dal Consiglio Direttivo qualora motivi contingenti rendessero non possibile richiedere il rispetto dei termini dinanzi fissati.**
2. Il canone d'ormeggio andrà scontato, su richiesta del socio, di un importo pari al canone per deposito ormeggio derivate presso la sede a mare (vedi art. 11 comma 4.) se il socio partecipa nell'anno solare, con la propria imbarcazione, a tutte le regate organizzate dal circolo più una organizzata da altri circoli.
3. Il canone d'ormeggio provvisorio, dovrà essere pagato entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di utilizzo dell'ormeggio stesso.
4. Eventuali ritardi di pagamenti per qualsiasi somma dovuta saranno trattati come previsto dall'art. 8) dello Statuto.
5. Le quote di tutti i canoni saranno stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci in fase di approvazione del bilancio preventivo.

PALAZZINA DI L.GO NAZARIO SAURO E MOLO DELLE PIERE

ARTICOLO 7

1. Aree delimitate in giallo:
 - **Molo delle Piere:** può essere utilizzata per il deposito delle passerelle e per brevi periodi di sosta di automezzi e motocicli necessari allo scarico e carico di cose dalle imbarcazioni ormeggiate.
 - **In prossimità dell'ingresso della palazzina:** può essere utilizzata per brevi periodi di sosta necessari al disbrigo di pratiche presso la Segreteria del Circolo.

ARTICOLO 8 - Sala 1° piano

1. Può essere utilizzata dai soci per attività ludiche o ricreative previo parere favorevole dell'Economo Terra.

2. Per feste o riunioni personali (max 40 persone) dovrà essere fatta richiesta scritta all'Economo Terra indicando il giorno ed il tipo di riunione che s'intende fare.
3. Alla fine la sala dovrà essere riconsegnata in ordine e in uno stato d'uso pronta per un immediato riutilizzo.
4. Solo per l'uso di cui al punto 2. si dovrà versare una quota, al momento della prenotazione, a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 9 - Sala Giorgini

1. Va utilizzata prevalentemente per attività sociali (manifestazioni, premiazioni regate, cena sociale ecc.) e corsi psico motori che hanno durata normalmente dal mese di settembre alla fine di maggio.
2. Non può essere utilizzata da soci per motivi personali.

ARTICOLO 10 - Palestrina

1. La saletta piccola al piano terreno attrezzata a palestra può essere utilizzata da tutti i soci. Il regolamento per l'uso sarà esposto all'ingresso.
2. Deve comunque essere data la precedenza nell'utilizzo agli atleti della squadra agonistica se praticano attività ginnica accompagnati dall'allenatore.

SEDE A MARE

ARTICOLO 11

1. L'uso della sede a mare è concesso ai Soci e invitati in massimo di due adulti.
2. Presso la sede a mare vigono le disposizioni previste dalle ordinanze degli enti competenti. I soci devono rendersi diligenti nel rispettare e far rispettare le disposizioni citate.
3. L'acqua corrente dovrà essere utilizzata con la massima parsimonia. **E' vietato utilizzarla per i giochi dei bambini.**
4. Fino ad esaurimento dei posti e previa richiesta alla Commissione Ormeggi, oltre alle imbarcazioni sociali e a quelle dei soci allievi, possono essere depositate derivate di proprietà di soci, previo pagamento di un canone annuo, nell'area attrezzata. Per usufruire del posto la domanda dovrà essere presentata annualmente e l'assegnazione del posto non predetermina diritto di prelazione alcuno per l'anno successivo. Le imbarcazioni dovranno riportare un riconoscimento necessario a individuare con facilità il proprietario.
5. Il canone annuo di cui al precedente comma 4. non dovrà essere pagato se il socio partecipa nell'anno solare, con la propria deriva, a tutte le regate organizzate dal circolo più una organizzata da altri circoli.
6. E' vietato l'ingresso di autovetture e motocicli. Il divieto è derogato esclusivamente per i soci autorizzati a detenere una deriva presso la sede limitatamente al tempo necessario a movimentare l'imbarcazione.
7. E' vietato spostarsi in bicicletta. Dovranno essere parcheggiate sul lato interno destro dell'ingresso pedonale.
8. Nel capannone vicino all'ingresso è stato ricavato un ripostiglio per il ricovero di sedie a sdraio **appartenenti ai soli soci**. Le sedie, provviste di un cartellino riportante il nome del proprietario, potranno essere lì riposte con il massimo ordine e fino all'esaurimento della disponibilità. Eventuali sedie depositate alla rinfusa o accatastate disordinatamente o prive di riconoscimento, saranno rimosse dal marinaio e abbandonate a pubblica discarica.
9. I cani dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e, per quanto possibile, non deve essere permesso loro di lordare la sede. Eventuali escrementi dovranno essere immediatamente rimossi dal proprietario.
10. Premesso che la sede a mare è prevalentemente destinata alle attività veliche, gli atleti, durante la loro attività, dovranno utilizzare l'area a loro riservata cercando, nei limiti possibili, di non disturbare gli altri soci presenti in sede.
11. I contenitori e i capannoni sono adibiti esclusivamente per uso finalizzato all'attività agonistica, scuola vela e officina per le riparazioni delle strutture sociali.
12. Sono disponibili a pagamento e fino a esaurimento armadietti dotati di chiusura. Gli stessi saranno dati in consegna secondo il seguente ordine:
 - a. Soci allievi
 - b. Soci ordinari e/o onorari che hanno in deposito una deriva e praticano l'attività velica.
 - c. Soci ordinari e/o onorari
13. La sede a mare è suddivisa nelle seguenti aree (vedi piantina allegata):
 - a. "A - GIALLA" utilizzata per il deposito di imbarcazioni
 - b. "B - ROSA" utilizzata per il prendisole
 - c. "C - VERDE" utilizzata per la scuola vela
 - d. "D - AZZURRA" utilizzata dal bar ristorante

BAR - RISTORANTE

ARTICOLO 12

1. L'ammissione ai locali interni è concessa ai Soci e invitati in massimo di due che si presentino con un abbigliamento consono: non è consentito l'accesso in costume da bagno e/o indumenti bagnati.
2. Sarà concesso l'accesso alla veranda agli animali solo in caso di maltempo, purché siano sorvegliati, non arrechino disturbo e siano tenuti al guinzaglio.
3. Il Socio o suo familiare, nel momento di accedere al servizio di ristorante, è tenuto a comunicare il nome di riferimento al gestore. Il socio accompagnato da ospiti deve indicare il numero degli invitati.
4. Le prenotazioni devono essere fatte direttamente al Gestore. In assenza di prenotazione non è garantita la presenza di tavoli liberi.
5. Il salotto interno può essere utilizzato per la ristorazione solo in caso di eventi di rappresentanza, scopi d'interesse sociale o su autorizzazione del Presidente.
6. L'utilizzo della sala interna è garantito equamente a tutti i soci, non è dunque utilizzabile dai singoli per l'organizzazione di feste, ricevimenti e simili.
7. L'eventuale organizzazione di feste è permessa su richiesta del Socio e valutazione del Consiglio Direttivo. E' messa a disposizione la veranda (vedi anche successivo comma 10.) e, in periodo estivo, i tavoli esterni, il tutto per non più del 40% dei posti. Nei giorni festivi e prefestivi il locale, di norma, non è a disposizione. Il socio richiedente deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell'evento.
8. Non è consentita l'organizzazione di pic-nic nell'area interna ed esterna del Ristorante salvo parere favorevole del Gestore. E' inoltre vietato il noleggio delle strutture.
9. Previo accordo con il Gestore, è possibile organizzare rinfreschi e aperitivi nei locali del Ristorante, esclusivamente in orari che non coincidano con i pasti.
10. La veranda va utilizzata in modo prioritario per l'attività didattica e per la consumazione dei pasti degli allievi della scuola vela e degli atleti della squadra agonistica giovanile. .
11. I Soci e i familiari che s'intrattengano nei locali del Ristorante con giochi di società o il gioco delle carte potranno occupare i tavoli non oltre le ore 19.00 e in ogni caso al di fuori dell'orario pasti. Nell'interesse generale potranno essere invitati ad occupare spazi predeterminati, su invito del Gestore.
12. Gli spazi destinati a ospitare manifestazioni, incontri, premiazioni ed altre iniziative del CDVM dovranno essere lasciati liberi almeno mezz'ora prima dell'evento. In caso di necessità il Consiglio Direttivo ha facoltà di occupare gli spazi di tutto il ristorante.
13. L'utilizzo del Ristorante è consentito nelle giornate e negli orari concordati tra il Consiglio Direttivo ed il Gestore. Gli orari saranno esposti, di norma, all'ingresso.

ORMEGGI

ARTICOLO 13

1. Negli specchi d'acqua in concessione al Circolo possono essere ormeggiate imbarcazioni che rientrino nelle seguenti tipologie:
 - a. imbarcazioni sociali;
 - b. imbarcazioni di esclusiva proprietà di soci del CDVM;
 - c. imbarcazioni in leasing con contratto intestato a socio/i del CDVM;
 - d. imbarcazioni in comproprietà esclusivamente con altri soci del CDVM;
2. Imbarcazioni ospiti potranno essere ormeggiate per transito provvisorio a discrezione della Commissione Ormeggi e comunque per un periodo non superiore a tre giorni continuativi.
3. I soci che daranno vita e mantengono comproprietà fittizie per il mantenimento dell'ormeggio definitivo, saranno puniti con la perdita dello stesso e con l'impossibilità di richiedere nuove assegnazioni per il futuro.

ARTICOLO 14

1. L'ormeggio definitivo s'intende assegnato nominalmente al solo Socio avente diritto di ormeggio per quella data imbarcazione. È assegnato dalla Commissione Ormeggi e non può essere cambiato per nessun motivo senza il consenso della stessa.
2. Il socio titolare di ormeggio definitivo e l'eventuale altro comproprietario della medesima imbarcazione devono avere maturato, per analogia a quanto previsto all'art. 16. Comma 3 dello Statuto, almeno tre anni di anzianità.
3. Gli ormeggi di cui ai punti c. d. dell'art.13 saranno assegnati ad un singolo socio indicato dalla comproprietà.
4. In caso di decesso dell'assegnatario dell'ormeggio, quest'ultimo passa automaticamente agli eredi purché siano già Soci oppure diventino tali entro sei mesi dalla data del decesso.

5. Ogni socio ha diritto ad ottenere la concessione di un solo ormeggio definitivo e può tenere negli spazi acquei del circolo una sola imbarcazione.

ARTICOLO 15

1. La titolarità dell'ormeggio può essere trasferita al coniuge, convivente e familiari sino al primo grado in via discendente purché il beneficiario sia Socio del Circolo;
2. In caso di trasferibilità volontaria dell'ormeggio il Socio cedente non potrà presentare domanda di assegnazione di nuovo ormeggio per almeno 10 anni dalla data di accoglimento della richiesta di trasferimento della titolarità dell'ormeggio.
3. Rimane in vigore il punto 3. dell'art. 15 del vecchio Regolamento Generale, che viene riportato integralmente di seguito, per i soci che alla data di approvazione del presente Regolamento avessero i requisiti previsti da tale art. 15/3.

(La titolarità dell'ormeggio può essere trasferita "al comproprietario da almeno 10 anni dell'imbarcazione purché lo stesso abbia un'anzianità minima di socio di 10 anni. Il nuovo socio titolare dell'ormeggio è comunque tenuto al pagamento delle tasse previste all'art. 22.")

ARTICOLO 16

1. Le richieste di posto d'ormeggio o di allargamento dovranno essere fatte per iscritto utilizzando i moduli a ciò predisposti e versando una quota stabilita. La domanda si rinnoverà tacitamente di anno in anno previo pagamento di una quota da pagare assieme agli altri canoni dovuti. Entrambe le quote saranno fissate annualmente con le modalità stabilite dall'art. 6 comma 4.
2. A cura della Commissione Ormeggi, le richieste saranno iscritte in apposito registro che sarà unica prova idonea a stabilire la data ufficiale di presentazione.
3. Il socio ha facoltà di allegare alla richiesta l'elenco delle attività benemerite e/o sportive svolte (vedi art. 19) e poi, entro il 15 marzo di ogni anno, presentare l'aggiornamento.
4. La Commissione Ormeggi svolgerà ogni accertamento che riterrà opportuno per verificare la veridicità di quanto esposto.
5. Entro il 31 dicembre il Socio ha facoltà di richiedere una modifica delle dimensioni richieste che avranno validità per tutto l'anno solare successivo.
6. Le tipologie di cui ai punti b. c. d. dell'art. 13 dovranno essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di ormeggio.
7. Al momento dell'assegnazione dell'ormeggio o allargamento, i punteggi che il Socio ha acquisito sino a quel momento per la formazione della graduatoria fatta salva l'anzianità di socio, saranno azzerati.

ARTICOLO 17

1. Una domanda di allargamento non potrà superare il 20%, con limite massimo di 30 cm, della larghezza dell'imbarcazione per la quale si è assegnatari di posto barca, altrimenti dovrà essere presentata una domanda di ormeggio "ex novo".
2. L'allargamento non potrà essere richiesto prima che siano trascorsi 3 anni dall'ultima assegnazione (nuova concessione o allargamento).

ARTICOLO 18

1. Solamente i Soci con 25 anni di anzianità sociale o 65 di età anagrafica possono presentare domanda di posto barca o di allargamento per imbarcazioni ad esclusiva propulsione meccanica. Esse dovranno avere una larghezza massima di m 3.
2. I posti disponibili per tali imbarcazioni non potranno superare il 4% degli ormeggi totali in concessione al Circolo.

ARTICOLO 19

1. La Commissione Ormeggi dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per formare una graduatoria, che sarà resa pubblica, in base alla formula seguente:
 - a) **anzianità di associazione al C.D.V.:**
 - punti 1 x mese/12
 - b) **per la permanenza in lista d'attesa (il punteggio è calcolato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda):**
 - punti 0,5 x mese/12
 - c) **tipo d'imbarcazione:**
 - punti 4 - imbarcazione con stazze riconosciute dalla F.I.V., in corso di validità (dovrà essere presentato annualmente il certificato valido)
 - punti 3 - barca a vela
 - punti 2 - motorsailer

- punti 0 - imbarcazioni a motore
- d) attività sportive per il C.D.V.:**
 - punti 0,20 - iscrizione a ogni regata organizzata dal Circolo per stagione
 - punti 1- titolo di campione sociale (*)
 - punti 2 - terzo classificato campionato italiano (*)
 - punti 3 - secondo classificato campionato italiano (*)
 - punti 4 - primo classificato campionato italiano (*)
 - punti 3 - terzo classificato campionato europeo (*)
 - punti 4 - secondo classificato campionato europeo (*)
 - punti 5 - primo classificato campionato europeo (*)
 - punti 4 - terzo classificato campionato mondiale (*)
 - punti 5 - secondo classificato campionato mondiale (*)
 - punti 6 - primo classificato campionato mondiale (*)
 - punti 8 - partecipazione alle olimpiadi
 - punti 12 - terzo classificato alle olimpiadi
 - punti 15 - secondo classificato alle olimpiadi
 - punti 20 - primo classificato alle olimpiadi

(*) Il punteggio spetta ad ogni componente l'equipaggio indipendentemente dal ruolo.

- e) attività benemerita e/o di collaborazione con il C.D.V.:**
 - punti 0,25 - assistenza a regate organizzate dal Circolo (per ogni regata)
 - punti 3 - annui per Soci con carica di Consigliere nel C.D.
 - punti 4 - annui per Soci con carica particolare nel C.D.
 - punti 5 - annui per Soci con carica di Presidente del C.D.V..
 - punti 1 - annui per Soci eletti nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti
 - punti 3 - annui per Soci eletti nella Commissione Ormeggi
 - punti 0,50 - per ogni 10 ore di attività non remunerata destinata a lavori ovvero ad altre iniziative a favore del Circolo, accertate e convalidate dalla Commissione Ormeggi (massimo 3 punti l'anno).
- f) preferenza se l'imbarcazione è acquistata da un altro Socio (il cedente deve averla posseduta negli ultimi 3 anni):**
 - punti 3

2. Nel caso di parità di punteggio farà fede, per l'eventuale assegnazione del posto barca o per la concessione dell'allargamento, la data di presentazione della domanda.
3. Nell'assegnazione degli spazi disponibili sarà data la precedenza agli allargamenti (vedi art. 17)
4. La domanda di allargamento di due soci o più soci, costituitisi in società, tutti titolari di posto barca, avrà diritto di priorità purché il nuovo posto barca richiesto non sia superiore ad 1/5 della media aritmetica delle larghezze di cui i richiedenti dispongono. Diviene titolare dell'ormeggio il socio che raggiunge il maggior punteggio di assegnazione.
5. Una sanzione disciplinare comporterà la riduzione di 5 punti del punteggio già assegnato.

ARTICOLO 20

1. All'assegnazione del posto barca dovranno essere allegate le fotocopie dei seguenti documenti:
 - a. imbarcazioni non immatricolate: copia della polizza assicurativa del motore, una scrittura notarile o atto notorio o autocertificazione o fattura che dimostri la proprietà della barca;
 - b. imbarcazioni immatricolate: copia della polizza assicurativa del motore, libretto d'immatricolazione della barca.
2. Qualora il Socio non sia in possesso di tali documenti, egli dovrà consegnarli alla Commissione Ormeggi non oltre tre mesi dopo che la barca sia all'ormeggio, pena la decadenza della titolarità dello stesso.
3. E' facoltà della Commissione Ormeggi richiedere al socio titolare di ormeggio di presentare la fotocopia del contrassegno e della polizza assicurativa.

ARTICOLO 21

1. In caso di assegnazione di ormeggio o allargamento sarà data comunicazione scritta al Socio interessato; il Socio avrà un mese di tempo per accettare e pagare quanto dovuto. In caso di mancata accettazione e/o pagamento sia l'assegnazione sia la domanda d'ormeggio decadono.
2. Qualora il Socio accetti l'assegnazione di ormeggio o allargamento, egli dovrà occupare il posto assegnato con la propria imbarcazione entro dodici mesi salvo comprovati e accertati casi di forza maggiore non dipendenti dalla sua volontà sui quali la Commissione Ormeggi dovrà motivatamente esprimersi; l'imbarcazione dovrà occupare l'ormeggio pronta alla navigazione secondo le norme legislative vigenti.

3. Qualora il Socio non ottemperi a quanto su esposto, perderà ogni diritto in merito all'assegnazione del posto di ormeggio e le somme già corrisposte a norma dell'articolo 22 non saranno restituite.

ARTICOLO 22

1. Nel caso di accoglimento agli ormeggi di una nuova imbarcazione, il Socio assegnatario del posto è tenuto a pagare una delle seguenti tasse:
 - 1 - Concessione di ormeggio per la prima volta:**
 - a. Canone d'ormeggio;
 - b. Tassa pari al canone d'ormeggio;
 - c. Tassa di "buona entrata" fissata annualmente dall'Assemblea Generale in fase di approvazione del bilancio preventivo. La larghezza sarà aumentata di 30 cm per maggiorazione parabordi.
 - 2 - Concessione di allargamento:**
 - a. Tassa pari al canone d'ormeggio della nuova imbarcazione;
 - b. Tassa di "buona entrata" (fissata come sopra) proporzionale alla misura dell'allargamento stesso.
 - 3 - Concessione per l'occupazione dell'ormeggio con un'imbarcazione nuova di misure pari o inferiori ai mq di cui si è titolari:**
 - a. Tassa pari al canone d'ormeggio della nuova imbarcazione.
2. Il Socio, nei casi 2 e 3, è sempre obbligato al pagamento del canone di ormeggio per il posto di cui è titolare (vecchia imbarcazione), da versare entro il 31 gennaio come previsto dall'art. 6.
3. Tutte le tasse non sono restituibili.

ARTICOLO 23

1. Il Socio che ottiene in assegnazione un ormeggio sociale definitivo, deve occuparlo con continuità. Assenze normali quali ferie, rimessaggi invernali, necessità di fare lavori sull'imbarcazione ecc., dovranno essere sempre segnalate in anticipo alla Commissione Ormeggi (assenze pari o inferiori a tre giorni non occorre siano segnalate).
2. In caso di mancata ottemperanza a dette disposizioni, il Socio sarà passibile, se non giustificato, a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

ARTICOLO 24

1. L'assegnazione degli ormeggi provvisori sarà demandata alla Commissione Ormeggi che terrà conto della "graduatoria domande ormeggi" in base alla dimensione e ai posti liberi, e per periodi di breve durata al di fuori di questa graduatoria.

ARTICOLO 25

1. Per ragioni di sicurezza, ordine, una migliore utilizzazione degli spazi d'ormeggio o su richiesta diretta del titolare dell'ormeggio, la Commissione Ormeggi può cambiare le disposizioni di ormeggio delle imbarcazioni.
2. Le relative spese saranno a carico del Socio, se i motivi inerenti allo spostamento riguardano la sua richiesta, e a carico del Circolo per tutti gli altri motivi.
3. I proprietari devono assicurare le loro imbarcazioni con solidi ormeggi e munirle di un congruo numero di parabordi per lato di adeguata misura onde non danneggiare i natanti vicini.
4. Le sistemazioni d'ormeggio ed il numero di parabordi devono essere a soddisfazione della Commissione Ormeggi. Saranno rimosse dallo specchio d'acqua sociale, addebitando al socio tutte le spese sostenute, quelle imbarcazioni che per cattivo ormeggio rappresentassero un pericolo per i natanti vicini.
5. Dei danni derivanti da cattivo o deficiente ormeggio risponde il proprietario del natante che ha causato il danno.
6. I titolari di ormeggio, sia esso definitivo o provvisorio devono dare la reperibilità propria o a persona delegata per eventuali spostamenti dell'imbarcazione in caso di necessità. Se entro 24 ore il socio non provvede allo spostamento, lo stesso sarà fatto dal circolo addebitando al socio tutte le spese sostenute.

ARTICOLO 26

1. **Tutti gli ormeggi sono incustoditi**, pertanto il Circolo non risponde in alcun caso dei danni arrecati alle imbarcazioni causati da terzi, maltempo o per motivi fortuiti. Non risponde inoltre di furti, danneggiamenti, atti vandalici.

ARTICOLO 27

1. E' assolutamente vietato passare per le barche altrui per raggiungere la propria, eccetto casi di assoluta necessità, maltempo o esplicito consenso del proprietario e di fare prove di motore all'ormeggio con l'elica innestata.

ARTICOLO 28

1. In caso di vendita o permuta totale o parziale d'imbarcazione assegnataria di ormeggio, il Socio titolare deve darne avviso scritto alla Commissione Ormeggi entro quindici giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'atto. **In caso di mancata comunicazione dell'avvenuta vendita o permuta** il Socio perde il diritto al mantenimento dell'ormeggio.
2. In caso di vendita totale l'ormeggio di cui trattasi sarà tenuto a disposizione del Socio per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di vendita.
3. Trascorso detto periodo senza che il Socio abbia provveduto all'occupazione dell'ormeggio con altra imbarcazione, l'ormeggio in questione sarà assegnato ad altro Socio in attesa di assegnazione di ormeggio.
4. Nella sostituzione dell'imbarcazione **dovranno essere rispettate le dimensioni attribuite al posto di ormeggio in causa**, pena la decadenza dell'uso del medesimo.
5. **Eccezionalmente**, in seguito a richiesta scritta alla Commissione Ormeggi e solo dopo parere favorevole della stessa, l'ormeggio potrà essere rioccupato con imbarcazioni di misure diverse al posto attribuito e precisamente:
 - a. Imbarcazioni di **sola lunghezza maggiore ed un massimo aumentato del 2% della larghezza assegnata;**
 - b. Imbarcazioni di dimensioni inferiori (in questo caso il Socio perderà la concessione dei centimetri in riduzione).
6. In entrambi i casi (5.a e 5.b) il Socio potrà essere obbligato allo spostamento dell'imbarcazione su altro ormeggio con spese a suo carico.
7. Rimane sempre l'obbligo di pagare le tasse per il cambio imbarcazione come previsto dall'art. 22 del Regolamento Generale.

ARTICOLO 29

1. Al fine di evitare onerosi noleggi d'imbarcazioni in occasione di attività sportive per traini o assistenza alle regate, tutti i Soci proprietari d'imbarcazione devono, di norma, prestare a rotazione e secondo un calendario predefinito dal direttore sportivo, assistenza con la propria imbarcazione nelle manifestazioni sportive del Circolo.
2. Il socio potrà concordare la sua sostituzione direttamente con un altro socio.
3. In caso d'impedimento, e salvo casi di forza maggiore, l'impossibilità dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria così come l'eventuale sostituzione.

ARTICOLO 30 - NORMA TRANSITORIA

1. I soci dovranno uniformarsi al presente Regolamento Generale entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il Presidente
Ladi Cociani

Il Segretario
Sara Postogna